

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 4 del 19-03-2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO DI ACCESSO NELLE STRUTTURE COMUNALI E GIARDINI PUBBLICI E PARROCCHIALI E NEI CIMITERI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO IN TALI AREE.

VISTI:

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Veneto;
- I "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019" in data 24.02.2020;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle

persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 che recita "Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti la predetta indicazione, in particolar modo presso parchi, tra cui l'itinerario naturalistico denominato "Gira Monticano" e strutture pubbliche tra cui I cimiteri;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione di parchi e delle strutture pubbliche e parrocchiali, tra cui impianti sportivi e cimiteri al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

- a) il divieto di utilizzo di tutte le aree verdi comunali e parrocchiali, tra cui l'itinerario naturalistico denominato "Gira Monticano", e degli impianti sportivi comunali e parrocchiali;
- b) il divieto di accesso ai cimiteri comunali;
- c) il divieto di utilizzare le biciclette per ragioni ludico-ricreative, rimane consentito l'uso delle biciclette per recarsi a lavoro, per andare a fare la spesa o le altre ragioni previste nel DPCM 2929 del 11/03/2020;

RACCOMANDA

in ogni zona del Comune di Gorgo al Monticano il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar e al Capo dello Stato.

La presente ordinanza ha decorrenza odierna e vale fino a nuove disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge. Ciascun cittadino è tenuto a segnalare ogni anomalia ai provvedimenti statali e regionali compreso la presente, alle autorità competenti per le sanzioni conseguenti Viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Polizia Locale, alla Prefettura e alla Regione Veneto per quanto di competenza.

II SINDACO COVER GIANNINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.